



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Novembre 2024

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il 31 luglio 2024 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente a oggetto alcune modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", del 26 marzo 2019 (d'ora in avanti anche "Disposizioni"), volte a: i) introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio; ii) dettagliare queste segnalazioni in un documento (cd. "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio": d'ora in avanti anche "Manuale") allegato alle Disposizioni. Considerato che i dati e le informazioni richiesti sono gli stessi rispetto a quelli che gli intermediari vigilati sono già tenuti a trasmettere annualmente alla Banca d'Italia attraverso il questionario AML, ai fini della consultazione i rispondenti sono stati invitati a formulare le loro osservazioni, in particolare, sugli elementi di novità introdotti dalle nuove disposizioni (es. anticipazione del termine per l'invio alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione e della relazione annuale). La consultazione, della durata di 45 giorni, si è conclusa il 14 settembre 2024.

La presente tabella dà conto della valutazione delle principali osservazioni pervenute in risposta alla consultazione e fornisce i chiarimenti richiesti dai rispondenti.

Sono pervenute 17 risposte provenienti da:

1. ABI
2. AIBE
3. AICOM
4. AIFI
5. AIRA
6. AMF ITALIA
7. ASSIFACT
8. ASSILEA
9. ASSOFIDUCIARIA
10. ASSOFIN
11. ASSOGESTIONI
12. ASSORETI
13. FEDERCASSE
14. GRAZIANO VANNI
15. MONEY TRANSFER WORKING GROUP
16. STEP ITALY
17. STUDIO RETTER

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Disposizioni, Parte Terza, Sezione I, 1.2. Compiti	<p>È stato chiesto di eliminare la previsione che assegna alla funzione antiriciclaggio il compito di trasmettere le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia.</p> <p>Ciò in quanto la predisposizione dei dati e delle informazioni necessari per la compilazione delle segnalazioni antiriciclaggio richiede il contributo di diverse funzioni aziendali.</p> <p>Pertanto, in linea con quanto già previsto per la relazione annuale e per l'esercizio di autovalutazione dei rischi, tale adempimento dovrebbe essere assegnato genericamente all'intermediario, lasciando libero quest'ultimo, sulla base della propria organizzazione interna, di decidere a quale funzione aziendale affidare il compito di trasmettere le segnalazioni.</p>	Sì	<p>Considerate le osservazioni formulate, la richiesta è stata accolta.</p>
Disposizioni, Parte Terza, Sezione I, 1.6 Comunicazioni. Disposizioni, Parte Settima, Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio.	<p>È stato chiesto di non modificare il termine del 30 aprile previsto dalle Disposizioni per la trasmissione della relazione della funzione antiriciclaggio e dell'esercizio di autovalutazione dei rischi. Ciò in quanto la finalizzazione di questi documenti presenta un significativo grado di complessità derivante dalla necessità di condurre più attività interconnesse e dal coinvolgimento</p>	Sì	<p>Considerate le osservazioni formulate, la richiesta è stata accolta.</p> <p>Pertanto, rimane ferma la data del 30 aprile come termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente alla Banca d'Italia la relazione della funzione antiriciclaggio.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	di più attori, incluso l'organo di supervisione strategica che approva la relazione. Queste complessità sono amplificate per i gruppi operanti all'estero e per le succursali di intermediari esteri, poiché in questi casi sono coinvolte, rispettivamente, anche le componenti estere del gruppo e la casa madre.		
Disposizioni, Parte Ottava.	È stato chiesto di posticipare al 2026 la prima segnalazione con le nuove modalità, mantenendo per il 2025 la modalità di invio in formato <i>excel</i> , oppure di prevedere un termine successivo, almeno nel 2025 (ad esempio, il 30 aprile), per l'invio delle segnalazioni in quanto le modifiche delle modalità di trasmissione richiederebbero tempistiche di implementazione non compatibili con il termine del 31 marzo 2025 a causa della necessità di adattare il flusso segnaletico ai nuovi criteri di comunicazione (XML) attraverso interventi informatici ad hoc che potrebbero comportare costi aggiuntivi.	Chiarimento a lato	<p>Il passaggio al nuovo sistema di segnalazioni non dovrà necessariamente essere accompagnato da revisioni dei processi informatici per adattare il flusso segnaletico ai nuovi criteri di comunicazione (XML). Si precisa infatti che gli intermediari potranno continuare a caricare i propri dati su Infostat – oltre che in formato XML - anche tramite inserimento manuale dei dati in un <i>data entry</i> che presenterà una configurazione simile al file <i>excel</i> utilizzato per le precedenti rilevazioni.</p> <p>Ciò consentirà, agli intermediari che vorranno avvalersi di questa modalità di essere pronti per l'invio delle nuove segnalazioni nei tempi previsti.</p>
Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 1. Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.	È stato chiesto di specificare, più nel dettaglio, quali saranno le modalità di trasmissione delle segnalazioni tramite Infostat e se saranno previste modalità	Chiarimento a lato	Come sottolineato (<i>cf. supra</i>), la segnalazione potrà essere effettuata dagli intermediari nella piattaforma Infostat attraverso due modalità

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	alternative all'invio in formato XML al fine di semplificare il processo di trasmissione e di visualizzazione dei dati (es. <i>data entry</i>).		alternative: i) trasmissione di un file XML; ii) inserimento manuale dei dati tramite <i>data entry</i> . Nell'ambito della piattaforma Infostat saranno forniti altresì gli strumenti di diagnostica per verificare la correttezza formale dei dati prima della trasmissione. Al fine di agevolare l'utilizzo dei nuovi strumenti, viene pubblicata sul sito della Banca d'Italia una guida operativa per supportare l'utente nella trasmissione dei dati (di seguito, "guida utente").
Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio.	Con riguardo alle segnalazioni che prevedono il dettaglio degli Stati, è stata chiesta conferma che debba essere utilizzato il codice ISO per indicare lo Stato.	Chiarimento a lato	Si conferma che è necessario utilizzare il codice ISO per indicare lo Stato.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voci 61653 (clienti titolari di rapporti continuativi: misure di adeguata verifica applicate) e 61657 (clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate)	Con riferimento alle voci in argomento, è stato chiesto di fornire una definizione di "Stato coinvolto".	Chiarimento a lato	Al riguardo si ha presente che la nozione di "Stato coinvolto" è stata dettagliata dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio del 1 marzo 2021 (EBA GL/2021/02), recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021. In particolare, nel paragrafo 4.55 degli Orientamenti è indicato che "un rapporto continuativo o un'operazione coinvolge sempre un paese terzo ad alto rischio se: a) i fondi sono stati generati in un paese terzo ad alto rischio; b) i fondi provengono da un paese terzo ad alto rischio; c) la destinazione dei fondi è un paese terzo ad alto rischio; d) l'impresa tratta con

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			una persona fisica o giuridica residente o con sede in un paese terzo ad alto rischio; o e) l'impresa tratta con un fiduciario avente sede in un paese terzo ad alto rischio o con un trust disciplinato dalla legge di un paese terzo ad alto rischio.”
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voci 61653 (clienti titolari di rapporti continuativi: misure di adeguata verifica applicate) e 61657 (clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate)	In relazione alle voci in argomento, con riguardo, rispettivamente, alle sottovoci 12 e 08 (non persone fisiche, misure rafforzate, PEP), è stato chiesto di confermare se vada indicato il numero di clienti diversi dalle persone fisiche i cui titolari effettivi rientrano nella definizione di persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/2007.	Chiarimento a lato	Si conferma che sotto le voci in questione va segnalato il numero di clienti diversi dalle persone fisiche i cui titolari effettivi rientrano nella definizione di persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/2007.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61659 (nuovi clienti)	Con riferimento alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire se il numero di nuovi clienti debba essere ripartito per ciascuna modalità di identificazione indicata nel manuale.	Chiarimento a lato	Come specificato nel manuale, il numero di nuovi clienti è ripartito in base alla modalità di identificazione secondo le indicazioni fornite nelle Istruzioni per la compilazione delle singole voci (cfr. Sezione II – Canali distributivi) e i valori di dominio riportati al par. 3.2 delle Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61705 (segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF)	Relativamente alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire se – in caso di indisponibilità del dato – sia possibile non riportare l'informazione o valorizzare a zero	Chiarimento a lato	Qualora non sia disponibile il dato, gli intermediari non compilano il campo relativo all'ammontare delle segnalazioni trasmesse alla UIF.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	l'ammontare delle segnalazioni trasmesse alla UIF.		
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61673 (esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)	In relazione alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire la modalità di compilazione della sottovoce 04 relativa all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio a terzi.	Sì	Al fine di renderne più chiara la modalità di compilazione, le sottovoci 6167304 e 6167504 (esternalizzazione a terzi, rispettivamente, dei compiti della funzione antiriciclaggio e di altre attività AML/CFT) sono state accorpate, rispettivamente, nelle sotto-voci 6167302 e 6167502 (esternalizzazione a società del gruppo, rispettivamente, dei compiti della funzione antiriciclaggio e di altre attività AML/CFT) In particolare, la sottovoce 6167302 (rinominata "esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio") richiede di indicare se i compiti della funzione antiriciclaggio sono esternalizzati ai seguenti soggetti: i) capogruppo; ii) società del gruppo; iii) casa madre (in caso di succursali di intermediari esteri); iv) soggetti terzi non appartenenti al gruppo. Se i compiti sono esternalizzati a più soggetti, è possibile indicare più di una opzione.
Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio.	È stato chiesto di prevedere nei domini dei vari attributi anche il valore "non applicabile". Qualora non fosse introdotto tale valore, è stato chiesto di chiarire le modalità di segnalazione per le sezioni che non sono di competenza dell'intermediario.	Chiarimento a lato	Gli intermediari compilano le sezioni del Manuale rilevanti ai fini del proprio modello di business e organizzativo. Pertanto, come chiarito nel Manuale, le sezioni relative ai mandati fiduciari, alla presenza all'estero e alle informazioni di gruppo sono compilate, rispettivamente, soltanto dalle società

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			<p>che prestano servizi fiduciari, dagli intermediari italiani che operano in altri paesi e dalle capogruppo italiane. Tutti gli altri intermediari non compilano queste sezioni.</p> <p>Con riguardo alle sottovoci che richiedono valori numerici (es. unità, euro, percentuali), gli intermediari compilano soltanto le sottovoci in relazione alle quali è rilevato un valore diverso da zero. Pertanto, se, ad esempio, la clientela non include persone politicamente esposte, l'intermediario non compilerà le relative sottovoci. La mancata compilazione sarà interpretata come assenza di clienti della specie.</p>
<p>Manuale, Avvertenze generali; Istruzioni per la compilazione delle singole voci.</p>	<p>E' stato chiesto di chiarire le modalità di segnalazione per i dati che presentano valori decimali.</p>	<p>Sì</p>	<p>Nel manuale (avvertenze generali) è stato specificato che i dati segnalati in unità di euro sono arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.</p> <p>In relazione alle singole voci, è stato inoltre evidenziato quando è richiesta l'indicazione dei decimali. In particolare, le voci che richiedono l'indicazione di decimali sono le seguenti: 61651 e 61653 (relativamente al numero di rapporti), 6167902, 6167904, 6168102, 6168104, 6168302, 6168306, 6168310, 6168322, 6169102, 6169302, 6169502, 6169506, 6169512, 6169516, 6171302. Per queste sottovoci il dato numerico è indicato con</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			la parte intera separata con un punto dalla parte decimale composta di due cifre.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61655 (clienti occasionali)	In relazione alla voce in argomento, con riguardo allo “Stato di residenza” dei clienti occasionali, è stato chiesto di chiarire se deve essere segnalato l’ultimo Stato di residenza dichiarato dal cliente all’intermediario.	Chiarimento a lato	<p>Nella voce è indicato il numero di clienti - non titolari di rapporti continuativi - che hanno eseguito nel corso del periodo di riferimento una o più operazioni occasionali soggette agli obblighi di adeguata verifica. Il numero di clienti è ripartito per Stato di residenza.</p> <p>Al riguardo, si precisa che l’intermediario indica lo Stato di residenza registrato in occasione della operazione occasionale più recente (ad esempio, se l’ultima operazione è stata eseguita dal cliente a novembre, andrà indicato lo Stato di residenza registrato a novembre).</p>
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61659 (nuovi clienti)	Con riguardo alla voce in argomento, in particolare alla sottovoce 10 riferita ai nuovi clienti occasionali, è stato chiesto di poter segnalare il numero di clienti che abbiano eseguito almeno un’operazione nel periodo di riferimento, a prescindere dal fatto che essi si siano avvalsi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario.	No	<p>Come chiarito nel Manuale, nella sottovoce 10 sono indicati i clienti che, pur non essendo titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento, hanno eseguito una o più operazioni occasionali nel periodo, avvalendosi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario; non sono pertanto ricompresi i clienti che, pur avendo eseguito operazioni occasionali nel periodo, hanno eseguito altre operazioni occasionali in periodi precedenti o sono stati titolari di rapporti continuativi.</p> <p>Queste indicazioni sono coerenti con le istruzioni precedentemente fornite in relazione alla compilazione del questionario AML.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61699 (adeguata verifica)	Con riferimento alla voce in argomento, in particolare alle sottovoci 22 e 26 (rispettivamente, clienti con adeguata verifica non aggiornata e clienti sottoposti a misure rafforzate con adeguata verifica non aggiornata), è stato chiesto di chiarire come debba essere compilata la voce da parte degli intermediari che non intrattengono rapporti continuativi con i clienti (es. <i>money transfer</i>).	Chiarimento a lato	La voce si applica agli intermediari che intrattengono rapporti continuativi con i clienti. Pertanto, gli intermediari che, per loro natura, non ne intrattengono (es. <i>money transfer</i>) non compilano la voce.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61717 (contatti)	È stato chiesto di chiarire se i riferimenti della sezione contatti sono relativi al personale impiegato in ruoli e compiti specifici (es. esponente responsabile per l'antiriciclaggio, responsabile della funzione antiriciclaggio, etc.).	Chiarimento a lato	Nella sezione contatti sono indicati i riferimenti del personale che può essere contattato dalla Banca d'Italia per richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio. Al riguardo, si precisa che non è necessario indicare persone che ricoprono ruoli specifici.
Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61695 (formazione AML/CFT)	Con riferimento alla voce in argomento, è stato chiesto di confermare che, per il computo delle ore di formazione, devono essere conteggiate solo le ore erogate da o per conto dell'intermediario (escludendo, pertanto, le ore fruite per proprio conto dall'addetto, ad es. per soddisfare obblighi derivanti dall'iscrizione a ordini professionali).	Chiarimento a lato	Si conferma che per il computo delle ore di formazione, sono conteggiate solo le ore erogate da o per conto dell'intermediario (escludendo, pertanto, le ore fruite per proprio conto dall'addetto, ad es. per soddisfare obblighi derivanti dall'iscrizione a ordini professionali).